

**REGOLAMENTO**  
**PER L'OCCUPAZIONE DI**  
**SPAZI ED AREE**  
**PUBBLICHE**  
**E PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**RELATIVA TASSA**

# SOMMARIO

TITOLO I.....	3
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	3
<i>ART. 1 - Oggetto</i> .....	3
<i>ART. 2 - Definizioni</i> .....	3
<i>ART. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche</i> .....	4
<i>ART. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni</i> .....	4
<i>ART. 5 - Mestieri girovaghi e commercio su aree pubbliche in forma itinerante</i> .....	4
<i>ART. 6 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche</i> .....	5
<i>ART. 7 - Occupazioni d'urgenza</i> .....	6
<i>ART. 8 - Divieto temporaneo</i> .....	6
<i>ART. 9 - Decadenza della concessione</i> .....	6
<i>ART. 10 - Revoca della concessione</i> .....	6
<i>ART. 11 - Rinnovo delle concessioni</i> .....	7
<i>ART. 12 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali</i> .....	7
TITOLO II.....	8
TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	8
CAPO I.....	8
DISPOSIZIONI GENERALI.....	8
<i>ART. 13 - Disposizioni generali</i> .....	8
<i>ART. 14 - Soggetti passivi</i> .....	9
<i>ART. 15 - Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche</i> .....	9
<i>ART. 16 - Criteri per la determinazione della tassa</i> .....	9
<i>ART. 17 - Misurazione dell'area occupata - Criteri</i> .....	9
CAPO II.....	11
OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	11
<i>ART. 18 - Tariffe e riduzioni per le occupazioni permanenti</i> .....	11
<i>ART. 19 - Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo</i> .....	11
<i>ART. 20 - Distributori di carburante e di tabacchi</i> .....	12
CAPO III.....	13
OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	13
<i>ART. 21 - Tariffe e riduzioni per le occupazioni temporanee</i> .....	13
<i>ART. 22 - Occupazioni temporanea del sottosuolo e del soprasuolo</i> .....	14
CAPO IV.....	15
DISPOSIZIONI FINALI.....	15
<i>ART. 23 - Esenzione</i> .....	15
<i>ART. 24 - Esclusioni dalla tassa</i> .....	16
<i>ART. 25 - Denuncia e versamento della tassa</i> .....	18
<i>ART. 26 - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa</i> .....	19

<i>ART. 27 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa</i> .....	19
<i>ART. 28 - Sanzioni</i> .....	20
<i>ART. 29 - Entrata in vigore e disposizioni finali</i> .....	20
<i>ART. 30 - Rinvio ad altre disposizioni di legge</i> .....	21

# TITOLO I

## CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### ART. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Al fine di determinare l'appartenenza di una strada al demanio comunale, costituiscono indici di riferimento oltre l'uso pubblico, l'ubicazione della strada all'interno dei luoghi abitati, l'inclusione nella toponomastica del comune, la posizione della numerazione civica, il comportamento della pubblica amministrazione nel settore dell'edilizia e dell'urbanistica.

### ART. 2 - Definizioni<sup>3</sup>

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Inoltre, l'occupazione di suolo pubblico deve essere considerata permanente quando l'atto di "concessione" ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario (con conseguente sottrazione del suolo e/o dell'area all'uso pubblico di destinazione) per tutta la sua durata, che deve essere superiore all'anno.

L'occupazione di suolo deve invece essere considerata temporanea quando:

- l'occupazione è priva di autorizzazione;
- l'occupazione (anche se continuativa) autorizzata per una durata inferiore all'anno;
- l'occupazione, anche se di durata superiore all'anno, preveda la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno. Occorre, pertanto, sempre verificare se l'atto di concessione limiti o meno l'occupazione ad alcuni giorni della settimana e/o ad alcune ore del giorno perchè la limitazione detta importa la natura temporanea dell'occupazione.

<sup>1</sup> Art. 38 del D. Lgs. 507/93

<sup>2</sup> Per uso pubblico si intende l'uso da parte di un numero indeterminato di persone, poiché l'uso pubblico, isolatamente considerato, potrebbe indicare solo una servitù di passaggio, è necessario che a questo criterio ne vengano affiancati altri. (Sentenza Corte di Cassazione, sez. v, n. 238 del 12/01/2004)

<sup>3</sup> Art. 42, comma 1, del D.Lgs 507/1993

Deve ritenersi temporanea anche un'occupazione che comporti l'esistenza di manufatti e/o di impianti quando la sua durata, indicata nell'atto di concessione, sia inferiore all'anno.<sup>4</sup>

### ART. 3 - Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra, deve farne la domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

- le generalità e domicilio del richiedente;
- il motivo ed oggetto dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
- la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.

Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio e l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità della presentazione costituisce titolo di preferenza, fatto salvo quanto eventualmente previsto nel Regolamento dell'area feste. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

### ART. 4 - Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

La domanda dovrà essere prodotta nel seguente modo:

- 1) per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione;
- 2) per le occupazioni temporanee almeno 15 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

### ART. 5 - Mestieri girovaghi<sup>6</sup> e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

<sup>4</sup> Sentenza Corte di Cassazione n. 18250 del 28/11/2003.

<sup>6</sup> Per definizione di mestieri girovaghi vedasi art. 121 TULPS.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi e di commercio su aree pubbliche in forma itinerante non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione, qualora sia dovuto.

Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo, non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto oltre il tempo stabilito dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

### ART. 6 - Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata, ivi compresa, per le occupazioni temporanee, l'indicazione degli importi dovuti.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente e negli altri regolamenti comunali vigenti.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche nell'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
- a termine, per la durata massima di anni 15.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta dal personale comunale addetto alla vigilanza.

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la presentazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.

### ART. 7 - Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Locale; l'ufficio provvederà ad accettare se esistevano le condizioni d'urgenza, in caso negativo verranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espresse previste nel presente Regolamento.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 21 del Codice della Strada.

### ART. 8 - Divieto temporaneo

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

### ART. 9 - Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento e nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

### ART. 10 - Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Il diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, si ha nel caso della concessione o della autorizzazione da parte del comune, ma non quando la rinuncia dell'occupazione dipende dalla volontà del concessionario di non avvalersi delle facoltà a lui derivanti dalla concessione stessa.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Tesi prevalente

### ART. 11 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione permanente del suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno 90 giorni prima della scadenza.

Per le occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere prodotta almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa di occupazione e del canone di concessione se dovuto.

### ART. 12 - Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'Autorità Comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi. Si procederà poi all'accertamento dell'imposta relativa all'occupazione abusiva avendo riguardo al tempo, alle dimensioni ed alla tipologia dell'occupazione abusiva medesima.

# TITOLO II

## TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### ART. 13 - Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

La tassa è dovuta anche quando l'occupazione si renda necessaria per ottemperare all'ordinanza del sindaco di transennare un edificio pericolante.<sup>9</sup>

Il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale che un soggetto privato sia ammesso a fare di quel suolo, di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, ed indipendentemente quindi da ogni limitazione per la collettività, e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare garantita all'occupante, in contrapposizione all'uso consentito alla generalità.<sup>10</sup>

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche presuppone unicamente il fatto oggettivo dell'occupazione, a qualsiasi titolo – ed anche senza titolo – di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile dei comuni e delle province e trova la sua ratio nell'utilizzazione che il singolo faccia, nel proprio interesse, di un suolo altrimenti destinato all'uso della generalità dei cittadini, mentre resta del tutto irrilevante l'eventuale atto di concessione, atteso che l'imposizione colpisce anche le occupazioni senza titolo.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. I, 20 maggio 1992, n. 6598.

<sup>10</sup> Sentenze Corte di Cassazione, sez. V, n. 17495 del 19/11/2003 e n. 12717 del 09/07/2004.

<sup>11</sup> Sentenze Corte di Cassazione n. 18550 del 04/12/2003 e n. 238 del 12/01/2004.

## ART. 14 - Soggetti passivi

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

## ART. 15 - Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente art. 12 sono classificate in tre categorie.

L'elenco di classificazione deliberato dalla Giunta Comunale è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici<sup>12</sup>.

## ART. 16 - Criteri per la determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.<sup>13</sup> Tale caso riguarda soltanto le occupazioni che si prolungano senza titolo. La norma assume carattere sanzionatorio, aggiuntivo rispetto alle sanzioni che normalmente si rendono applicabili per le occupazioni abusive.<sup>14</sup>

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

1. 50% sino a 100 mq.;
2. 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino 1000 mq.;
3. 10% per la parte eccedente 1000 mq.<sup>16</sup>

## ART. 17 - Misurazione dell'area occupata - Criteri

<sup>12</sup> Art. 42, comma 3, del D.Lgs 507/1993.

<sup>13</sup> Art. 42, comma 2, del D.Lgs 507/1993.

<sup>14</sup> Tesi prevalente.

<sup>16</sup> Art. 42, comma 5 - secondo periodo, del D.Lgs 507/1993.

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni, anche abusive<sup>17</sup>, che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato lineare.

Ove più occupazioni gravino sulla medesima area al calcolo complessivo si procede in modo omogeneo, ossia sommando tra loro le occupazioni temporanee, separatamente da quelle permanenti, non rilevando, invece se esse siano del suolo, del soprassuolo o del sottosuolo.<sup>18</sup>

Superando il mezzo metro quadrato di superficie occupata, la tassa per le singole occupazioni va determinata autonomamente, calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di sedie e tavoli, si ha riguardo alla superficie complessiva risultante dall'autorizzazione.<sup>19</sup>

La tassa per le occupazioni sovrastanti il suolo va commisurata, anche con riguardo a tabelloni o cartelli stradali, non già alla superficie complessiva dei medesimi, bensì all'area delle rispettive proiezioni verticali sul suolo pubblico.<sup>20</sup>

Nel caso di occupazioni realizzate con impianti pubblicitari o impianti per pubbliche affissioni, esse presuppongono di necessità che si occupi anche una parte di suolo pubblico. Inoltre, risultando evidente dalla norma il carattere di specialità della pubblicità per impianti rispetto al genere "dell'occupazione di qualsiasi natura" anche finalistica, che ha oggetto la TOSAP, l'impianto pubblicitario è sottoposto all'imposta di pubblicità, e non alla TOSAP, anche se non viene utilizzato effettivamente.<sup>21</sup>

Le occupazioni realizzate, per effetto di un atto di concessione, su area pubblica con griglie (suolo) e intercapedini (sottosuolo) hanno carattere unitario, così i lucernai e le lustriere, con la conseguente applicazione della tariffa ordinaria, senza alcuna riduzione.<sup>22</sup>

Nel caso di occupazioni superiori a 10 mq. effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico, l'area risulta assoggettabile per intero e non per la sola parte eccedente i 10 mq. di occupazione.<sup>23</sup>

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

---

<sup>17</sup> Circolare del Ministero delle finanze n. 43 del 20 febbraio 1996.

<sup>18</sup> Circolare del Ministero delle finanze n. 43 del 20 febbraio 1996.

<sup>19</sup> Circolare del Ministero delle finanze n. 43 del 20 febbraio 1996.

<sup>20</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. I, 13 ottobre 1986, n. 5984.

<sup>21</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. V, 1 settembre 2004, n. 17614

<sup>22</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 258 del 29 novembre 1996.

<sup>23</sup> Circolare del Ministero delle finanze n. 43 del 20 febbraio 1996.

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa delle categoria superiore.

Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

## *CAPO II*

### *OCCUPAZIONI PERMANENTI*

#### *ART. 18 - Tariffe e riduzioni per le occupazioni permanenti*

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

La tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento.<sup>24</sup>

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle citate nei due successivi articoli, la tariffa è ridotta ad un terzo.<sup>25</sup>

#### *ART. 19 - Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprasuolo*

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa annuale viene determinata forfetariamente ed è commisurata al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa determinata in Euro 0,775 per utenza. Tale tariffa viene rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La tassa è versata in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune recante, quale causale, l'indicazione dell'articolo 63 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche.

La Giunta comunale, annualmente, può prevedere termini e modalità diversi da quelli indicati inviando nel mese di gennaio di ciascun anno apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di 90 gg dalla data di ricezione della comunicazione.

<sup>24</sup> Art. 44, comma 2, del D. Lgs. 507/1993.

<sup>25</sup> Art. 44, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 507/93.

In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a Euro 516,46. La medesima misura di tassa annua è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al presente articolo effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.<sup>26</sup>

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.<sup>27</sup>

### ART. 20 - Distributori di carburante e di tabacchi.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annuale deliberata annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993.

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.<sup>28</sup>

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.<sup>29</sup> Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.<sup>30</sup>

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.<sup>31</sup>

<sup>26</sup> Art. 63, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 446/97.

<sup>27</sup> Art. 46, comma 2, del D. Lgs. 507/93.

<sup>28</sup> Art. 48, comma 3, del D. Lgs. 507/1993.

<sup>29</sup> Art. 48, comma 4, del D. Lgs. 507/1993.

<sup>30</sup> Art. 48, comma 5, del D. Lgs. 507/1993.

<sup>31</sup> Art. 48, comma 6, del D. Lgs. 507/1993.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale è dovuta la tassa annuale nella misura deliberata dalla Giunta Comunale.

### CAPO III OCCUPAZIONI TEMPORANEE

#### ART. 21 - Tariffe e riduzioni per le occupazioni temporanee

Le tariffe della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta comunale, in rapporto alla durata delle occupazioni.

Per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle citate nel successivo articolo, la tariffa è ridotta ad un terzo.<sup>32</sup>

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni consecutivi la tariffa è ridotta del 40 per cento. Tale riduzione si rende applicabile anche se l'occupazione non è continuativa, ossia se la somma dei giorni indicati nella concessione risulta non inferiore a 15.<sup>33</sup>

Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili la tariffa è ridotta al 30% della tariffa ordinaria.

Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Sono ridotte dell'80 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive la tariffa è ridotta dell'80 per cento.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese, o che si verificano con carattere ricorrente<sup>34</sup>, il Comune dispone la riscossione a tariffa ridotta del 50 per cento, mediante convenzione.

---

<sup>32</sup> Art. 45, comma 2, del D. Lgs. 507/93.

<sup>33</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 40 del 25 febbraio 1995.

<sup>34</sup> E' stato sancito un obbligo per l'ente locale di riscuotere la tassa nella misura ridotta e, pertanto, spetta all'Amministrazione applicare d'ufficio il regime agevolativo quando risulti una situazione di fatto conforme alla legge. (sentenza Corte di Cassazione n. 244 del 12/01/2004).

Le occupazioni realizzate dagli spettacoli viaggianti<sup>35</sup> e dalle imprese edili<sup>36</sup> devono essere considerati "ricorrenti", con conseguente applicazione della riduzione della tassa del 50%, indipendentemente dalla durata dell'occupazione nel comune soggetto attivo, dovendo utilizzare il criterio oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata destinata a ripetersi con sistematicità e regolarità.

La tariffa per le occupazioni temporanee viene calcolata in misura oraria con il seguente metodo:

**tassa complessiva da versare = [(tariffa base x mq) : 24] x ore di effettiva occupazione**

All'importo così determinato si applicano le riduzioni o maggiorazioni previste anche in base all'effettiva occupazione durante l'arco delle ventiquattro ore secondo lo schema seguente:

- |  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| - Occupazione fino a 6 ore                 | → | tariffa oraria intera;      |
| - Occupazione oltre 6 ore fino a 12 ore    | → | riduzione del 40 per cento; |
| - Occupazione oltre a 12 ore fino a 24 ore | → | riduzione del 60 per cento. |

Le riduzioni come determinate sono fra loro cumulabili nel senso che si calcolano in successione fra loro (e quindi non la loro somma, ma una riduzione cosiddetta a catena)<sup>37</sup>

In ogni caso le misure di tariffa deliberate determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,0775 per metro quadrato e per giorno e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche culturali o sportive.

In relazione alle occupazioni realizzate in occasione di feste popolari o politiche, l'entità della tassa dipende esclusivamente dalla superficie e dalla durata dell'occupazione (e non della manifestazione), per l'intero periodo comprendente sia la fase di allestimento che quella di sgombero delle attrezzature, salvo che il provvedimento concessorio non preveda analiticamente le variazioni nella utilizzazione del bene pubblico che, di volta in volta, danno luogo ad una maggiore o minore disponibilità del suolo pubblico.<sup>38</sup>

Altresì, la tassa per le occupazioni realizzate in occasione di feste popolari o politiche è commisurata esclusivamente a quanto indicato nella concessione, così che gli spazi attigui non indicati nella concessione non sono assoggettati alla tassa.<sup>39</sup>

### ART. 22 - Occupazioni temporanea del sottosuolo e del soprasuolo

Per le occupazioni temporanee del sottosuolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa è determinata e applicata in misura forfetaria fino ad un chilometro lineare con durata non superiore ai 30 gg, in base a quanto previsto annualmente dalla

<sup>35</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 173 del 22 giugno 1995.

<sup>36</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 39 del 25 febbraio 1995.

<sup>37</sup> Risoluzioni del Ministero delle finanze n. 46 del 2 marzo 1995 e n. 73 del 20 marzo 1995.

<sup>38</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 4 del 20 febbraio 1996.

<sup>39</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 64 del 16 aprile 1997.

Giunta Comunale nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dall'art. 47, comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 507/1993.

La tassa è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.

Per l'occupazione di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- Occupazione di durata non superiore a 90 gg: 30 per cento;
- Occupazione di durata superiore a 90 gg e fino a 180 gg: 50 per cento;
- Occupazione di durata maggiore: 100 per cento.<sup>40</sup>

## CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 23 - Esenzione

Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap (art. 49 D.Lgs 507/1993).

Il D.Lgs n. 507/1993 assoggetta alla tassa qualsiasi occupazione di suolo pubblico, da chiunque effettuata, con un sistema di esenzioni che deve ritenersi tassativo in base al tenore della norma di cui all'art. 38.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Art. 47, comma 5, del D. Lgs. 507/93 e circolare Ministero delle finanze n. 32 del 28.2.2000.

## ART. 24 - Esclusioni dalla tassa

La tassa non si applica per le occupazioni permanenti rientranti nelle seguenti casistiche:

- alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile, di cui all'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 507/93;
- alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del Demanio dello Stato, di cui all'art. 38, comma 5, D. Lgs. 507/93;
- alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori mezzo metro quadrato lineare, di cui all'art. 42, comma 4, d. lgs. n. 507/93;
- per i passi carrabili di cui all'art. 44 del D. Lgs. n. 507/93, di cui all'art. 1, comma 63, lett. a), L. n. 549/95;
- alle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (parcheggi privati) di cui all'art. 1, comma 63, lett. b), L. 549/95;
- alle occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (parcheggi privati) di cui all'art. 1, comma 63, lett. b), L. 549/95;
- agli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche (anche non comunali) che si protraggono per oltre sei mesi di cui all'art. 1, comma 86, Legge 549/95;<sup>42</sup>
- alle occupazioni realizzate con le attrezzature, i cassonetti, le autospazzatrici, camion di raccolta dalle aziende che svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, quando è prevista la devoluzione gratuita alla fine della concessione;<sup>43</sup>
- alla realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico in superficie, con devoluzione gratuita dell'impianto di parcheggio a favore del comune al termine della concessione, inclusi i "tognolini" che delimitano l'area di parcheggio, la sbarra sistemata all'ingresso, la macchina distributrice di biglietti, la garitta posta all'uscita dei veicoli presso la quale è effettuato il pagamento ed i parcometri adibiti al pagamento della sosta ed all'emissione dei relativi biglietti;<sup>44</sup>
- alle occupazioni fatte da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del comune, sempre che l'occupazione sia limitata nel tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori;<sup>45</sup>
- al bene demaniale quando la sua sdemanializzazione, avvenuta tacitamente, è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino univocamente la volontà dell'amministrazione di sottrarre il bene medesimo alla sua destinazione ad uso pubblico, rinunciando al ripristino di tale funzione;<sup>46</sup>
- alle costruzioni sottostanti aree pubbliche, realizzate in forza dell'avvenuta costituzione in favore del proprietario, da parte dell'amministrazione comunale, di un diritto di superficie;<sup>47</sup>

---

<sup>41</sup> Sentenze Corte di Cassazione, sez. v, n. 1640 del 29/01/2004 e n. 11175 del 11/06/2004.

<sup>42</sup> Risoluzione Ministero delle finanze n. 222 del 19/09/1996.

<sup>43</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 160 del 23 luglio 1996.

<sup>44</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 179 del 27 novembre 1998.

<sup>45</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2782.

<sup>46</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. I, 20 aprile 1985, n. 2610.

➤ all' edificazione di un fabbricato su terreno viario, come pure la costruzione su di esso da parte del concessionario di un garage sotterraneo, tali da determinare la trasformazione del suolo in un bene distinto;<sup>48</sup>

➤ alle occupazioni con griglie e intercapedini realizzate in sede di edificazione del fabbricato, quando l'area era privata, anche quando successivamente alla costruzione dei manufatti il comune abbia acquisito servitù di pubblico passaggio;<sup>49</sup>

➤ alle pensiline per il trasporto pubblico, in quanto proteggono gli utenti dagli agenti atmosferici e quindi "non hanno come destinazione la sottrazione del suolo all'uso pubblico, ma anzi vengono posizionate proprio per agevolarne lo sfruttamento."<sup>50</sup>

#### La tassa non si applica per le occupazioni temporanee rientranti nelle seguenti casistiche:

➤ alle occupazioni di aree appartenenti al patrimonio del Comune o del Demanio dello Stato, di cui all'art. 38, comma 5, D. Lgs. 507/93;

➤ alle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori mezzo metro quadrato lineare, di cui all'art. 42, comma 4, D.lgs. n. 507/93;

➤ agli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche (anche non comunali), che si protraggono per oltre sei mesi di cui all'art. 1, comma 86, L. 549/95;<sup>51</sup>

➤ alle occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico, di cui all'art. 1, comma 67, L. 549/95;

➤ alle occupazioni fatte da imprese appaltatrici di lavori da eseguirsi per conto del comune, sempre che l'occupazione sia limitata nel tempo ed allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori;<sup>52</sup>

➤ alle occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

➤ al bene demaniale quando la sua sdemanializzazione, avvenuta tacitamente, è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino univocamente la volontà dell'amministrazione di sottrarre il bene medesimo alla sua destinazione ad uso pubblico, rinunciando al ripristino di tale funzione;<sup>54</sup>

➤ alle occupazioni effettuate da ONLUS;

---

<sup>47</sup> Sentenza Corte di Appello di Brescia, 30 aprile 1987.

<sup>48</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. I, 19 maggio 1998, n. 4976.

<sup>49</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 258 del 29 novembre 1996.

<sup>50</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. tributaria, 9 luglio 2004, n. 12714.

<sup>51</sup> Risoluzione Ministero delle finanze n. 222 del 19/09/1996

<sup>52</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. I, 24 marzo 1999, n. 2782.

<sup>53</sup> Risoluzione del Ministero delle finanze n. 46 del 1995.

<sup>54</sup> Sentenza Corte di Cassazione, sez. I, 20 aprile 1985, n. 2610.

<sup>55</sup> Art. 21 del D. Lgs. 460 del 4.12.1997.

## ART. 25 - Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti passivi devono presentare al Comune, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messo a disposizione degli utenti presso l'ufficio tributi; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.<sup>56</sup>

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.<sup>57</sup>

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con Decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune anche mediante conto corrente postale.

Limitatamente alle occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la denuncia dovrà essere effettuata solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate entro il 30 aprile di ciascun anno, entro la stessa data dovrà essere effettuato il relativo pagamento.<sup>58</sup>

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.<sup>59</sup>

Non si fa luogo ad alcun versamento per ammontare inferiore a 1 Euro<sup>61</sup>

La tassa, se d'importo superiore ad euro 258,23, può essere corrisposta in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di

<sup>56</sup> Art. 50, comma 1, del D. Lgs. 507/1993.

<sup>57</sup> Art. 50, comma 2, del D.Lgs. 507/1993.

<sup>58</sup> Circolare Ministero delle finanze n. 32 del 28.2.2000.

<sup>59</sup> Art. 50, comma 5, del D.Lgs. 507/1993.

<sup>61</sup> Art. 3, comma 63, lettera e), del D. Lgs. 549/1995.

riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'articolo 45, comma 8, del d. lgs. 507/93.<sup>62</sup>

### ART. 26 - Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa, ove il comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.<sup>63</sup>

### ART. 27 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.<sup>64</sup>

<sup>62</sup> La rateazione del pagamento della tassa prevista dal presente comma non è applicabile alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti, in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, nonché quelli realizzati con seggiovie e funivie. Vedi Circolare Ministero delle Finanze 28.02.2000 n. 32/E.

<sup>63</sup> Art. 52 del D. Lgs. n. 507/1993.

<sup>64</sup> 1. Il comune o la provincia controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 50, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il comune o la provincia provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

2-bis. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31

## ART. 28 – Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 507/1993.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono anche punite a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, (e successive modificazioni) della L. 24.11.1981 n. 689<sup>65</sup> (e successive modificazioni) e del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285<sup>66</sup> (e successive modificazioni).

## ART. 29 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il 01/01/2007.<sup>67</sup>

Per ciò che concerne il recupero di imposta di annualità pregresse, resta intesa l'applicazione delle disposizioni previste dai precedenti regolamenti e l'attuazione del principio del favor rei, come disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 472/1997.<sup>68</sup>

---

dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, ai comuni o alle province il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i comuni e le province provvedono entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.


<sup>65</sup> “Modifiche al sistema penale”. Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

<sup>66</sup> “Nuovo codice della strada”. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

<sup>67</sup> Art. 53, comma 16, L. n. 388/2000 così come sostituito dall'art. 27, comma 8, L. 448/2001: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

### ART. 30 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

Per quanto non previsto nel presente regolamento, o in caso di modifiche dello stesso da parte di successive disposizioni di legge, si fa rinvio alle disposizioni di legge medesime.



---

<sup>68</sup> Art. 3 del D. Lgs. 472/1997: Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.